



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/
Rif.
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Convenzione tra il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e TRENORD S.r.l. - Rinnovo.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	<u>ROMA</u>

La Direzione centrale per le Specialità ha comunicato che la convenzione sottoscritta nel 2016 tra TRENORD S.r.l. - società di trasporto pubblico ferroviario operante nella Regione Lombardia - e il Dipartimento della pubblica sicurezza, che per pronto riferimento si allega (All. 1), finalizzata a incrementare la sicurezza del trasporto pubblico ferroviario mediante la corresponsione di un'indennità al personale della Polizia Ferroviaria che svolge servizi di vigilanza a bordo treno, è scaduta lo scorso novembre, pur continuando a produrre i suoi effetti in virtù di un'apposita clausola di salvaguardia.

La trattativa con l'impresa ferroviaria ha consentito di pervenire ad un testo condiviso, che si discosta dal precedente sostanzialmente per interventi migliorativi finalizzati a rendere più preciso e chiaro il contenuto pattizio.

L'impianto di base è stato dunque lasciato inalterato, specialmente per quanto concerne l'aspetto delle indennità da corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria.

Per la disciplina di carattere generale, la bozza di Convenzione si richiama a quella sottoscritta il 26 giugno 2017 tra Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nella quale è previsto che la stessa debba essere il .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

riferimento per tutte le Convenzioni successive sottoscritte dal Dipartimento con le altre imprese ferroviarie.

La convenzione con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., inoltre, costituisce un imprescindibile riferimento per quanto concerne la determinazione dell'indennità da corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria. Costituisce, infatti, il "servizio analogo" di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 3 del 2003, disposizione che consente al Dipartimento della pubblica sicurezza di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, per la fornitura di servizi specialistici finalizzati a incrementare la sicurezza pubblica, con la precisazione che gli stessi soggetti possono contribuire anche mediante la «*corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi*».

Si allega la bozza di Convenzione (All. 2), restando in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi da far pervenire entro e non oltre il 2 febbraio p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Polizia di Stato

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento) in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Prefetto dr. Roberto Sgalla, con sede in Roma, piazza del Viminale nr.1, CF nr. 80202230859 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

TRENORD s.r.l. (di seguito denominata Trenord), Società costituita ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario passeggeri, a committenza pubblica, sull'intero territorio della Regione Lombardia, in persona dell'Amministratore Delegato, D.ssa Cinzia Farisè, con sede in Milano, Piazzale Cadorna nr. 14, CF nr 06705490966 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione.

PREMESSO CHE

1. con il D.M. 30 marzo 1920 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi ed ordinamentali del Servizio Polizia Ferroviaria (di seguito denominato Specialità) e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;
2. con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n.753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che, all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;
3. in attuazione dell'articolo 31 della legge 21 aprile 1981 n. 121, con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche, è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;



Polizia di Stato

TRENORD

4. l'art. 39, comma 1, della legge del 16.01.2003 n. 3 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con la contribuzione degli stessi soggetti, per la fornitura dei servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
5. l'art. 39, comma 2, della legge 16.1.2003 n. 3 ha previsto, tra le forme di contribuzione in favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, accanto alle spese per il funzionamento degli uffici di Polizia e per i servizi, individuabili in forniture di mezzi, attrezzature e locali, anche la corresponsione di indennità per il personale di Polizia "commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi...";
6. in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n.488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;
7. in data 3 agosto 2009 la Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato S.p.A., FNM (Ferrovie Nord Milano) S.p.A. e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Attuativo per il potenziamento ed il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia, nel quale sono stati disciplinati gli elementi essenziali del contratto di servizio;
8. in data 4 agosto 2009 è stato sottoscritto il contratto quadro tra FNM e Trenitalia, relativo all'avvio, da parte di tali società, di una partnership finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del "Trasporto Pubblico Locale" ferroviario in Lombardia attraverso una società comune;
9. con detto Contratto Quadro 2009, FNM e Trenitalia hanno tra l'altro regolato le modalità, i termini e le condizioni dell'avvio della partnership, attraverso la partecipazione alla costituita società "Trenitalia – Le NORD s.r.l.", alla quale sono stati concessi in affitto rispettivamente i rami d'azienda di titolarità di Le NORD e di Trenitalia, dedicati allo svolgimento del Trasporto Pubblico Locale, ferroviario, nel territorio della Regione Lombardia;



Polizia di Stato

TRENORD

10. Trenitalia – Le NORD s.r.l. è costituita in data 4 agosto 2009, partecipata da FNM e Trenitalia in misura paritetica;
11. in data 21 ottobre 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, con protocollo nr. 0091121, ha rilasciato licenza nr. 59, per l'espletamento di servizi di passeggeri per ferrovia, a "Trenitalia – Le NORD" s.r.l.;
12. in data 30 ottobre 2009 sono stati sottoscritti i contratti d'affitto dei rami d'azienda relativi alle titolarità rispettivamente di Le NORD s.r.l. e di Trenitalia S.p.A.;
13. in data 13 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Lombardia e Trenitalia, da un lato, nonché tra la Regione Lombardia e Le NORD, dall'altro, i contratti di servizio aventi ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di TPL ferroviario regionale;
14. la società "Trenitalia – Le NORD" ha gestito tutto il Trasporto Pubblico Locale ferroviario in Regione Lombardia per l'intero esercizio 2010 e 2011 sino alla sottoscrizione dell'accordo quadro del 11 marzo 2011 che vede tra l'altro il conferimento dei rami d'azienda da parte di Trenitalia e Le NORD ;
15. con gli atti di conferimento a "Trenitalia – Le NORD" s.r.l. di Le NORD s.r.l. e del ramo Trasporto Pubblico Locale di Trenitalia, stipulati in data 30 aprile 2011 aventi efficacia dal 3 maggio 2011, nonché con successivo atto di fusione di Le NORD s.r.l. in "Trenitalia – Le NORD" s.r.l., viene portato a compimento il progetto di partnership strategica tra FNM e Trenitalia;
16. in pari data viene deliberata la modifica della denominazione sociale da "Trenitalia-Le NORD" in TRENORD s.r.l.;
17. TRENORD s.r.l., a far data dal 3 maggio 2011, è la Società di Trasporto Pubblico Locale ferroviario che opera sull'intero territorio della Regione Lombardia. Essa è partecipata da Regione Lombardia per il tramite di FNM S.p.A. e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il tramite di Trenitalia S.p.A.;
18. TRENORD s.r.l., anche in riferimento alle richiamate valutazioni sui flussi dell'utenza ferroviaria, esercita attività di Trasporto Pubblico Locale ferroviario sull'intero territorio della Regione Lombardia ed in particolare:



Polizia di Stato

TRENORD

- opera su complessivi 1900 Km di rete ferroviaria;
- predispone quotidianamente circa 2300 treni ;
- trasporta quotidianamente oltre 700.000 passeggeri;

19. l'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – in Roma in data 17 luglio 2012, e s.m.i, che disciplina servizi analoghi, prevede che: “la presente convenzione costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre Imprese Ferroviarie. I servizi predisposti dalla Polizia Ferroviaria saranno determinati in base alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati, tenendo conto della consistenza dei flussi dell'utenza ferroviaria...”;

20. le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione.

Articolo 1 (Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 (Adempimenti di Trenord)

1. Trenord, per la corretta effettuazione dei servizi istituzionali sui propri treni, si impegna:

- a) a fornire, previa verifica dei fabbisogni segnalati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, le dotazioni tecnologiche necessarie (telefoni, hardware e software) alla gestione ed al potenziamento dei servizi di sicurezza richiamati nella presente Convenzione, provvedendo altresì alle relative spese di gestione e dei canoni;
- b) a concorrere alla formazione ed all'addestramento del personale della Polizia Ferroviaria, concertando, con il Servizio Polizia Ferroviaria, specifici moduli didattici su materie di comune interesse;



Polizia di Stato

TRENORD

- c) similmente a quanto praticato per il proprio personale mobile, a sottoscrivere polizza assicurativa, ovvero ad estendere quella già in essere, per risarcire i danni conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli operatori della Polizia Ferroviaria specificatamente comandati in servizio di scorta treno esclusivamente a favore di Trenord.

Articolo 3
(Corresponsione delle indennità)

Trenord, per i servizi di scorta a bordo treno svolti dalla Polizia Ferroviaria, si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere al personale della Polizia Ferroviaria, che effettua servizio a bordo dei propri treni, un'indennità di scorta (già inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente).

1. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 con la presente convenzione vengono così determinate:
 - a) *Indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 09.00 alle ore alle 18.00: € 3,50 l'ora;*
 - b) *Indennità di scorta per i servizi effettuati sui treni dalle ore 18.00 alle ore 09.00: € 6 l'ora.*
2. Tutte le indicate indennità, a cui si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, saranno corrisposte da Trenord sulla base di un report analitico mensile, a consuntivo dei servizi effettuati, elaborato a cura del Compartimento Polfer "Lombardia", nonché del/i Compartimento/i Polfer interessato/i.
3. Il personale Polfer comandato per l'espletamento di tale servizio è tenuto ad attestare al capotreno la propria presenza a bordo comunicando il numero del telefono cellulare di servizio fornito da Trenord per essere costantemente contattabile. Ciascun servizio di scorta dovrà essere svolto da un numero massimo di 3 operatori, fatte salve particolari necessità previamente concordate tra le Parti.
4. Se il personale della Polizia Ferroviaria non rende al capotreno la comunicazione di cui al punto precedente, il servizio non si intenderà svolto nell'interesse dell'I.F. che, pertanto, non corrisponderà alcuna indennità.



Polizia di Stato

TRENORD

5. La Polizia Ferroviaria assicura il servizio di scorta sui treni di Trenord individuati e condivisi in sede di Comitato Territoriale previsto al co.3 dell'art.7.
6. L'indennità di scorta non viene corrisposta nel caso di servizi a bordo treno per autonome attività e/o indagini di Polizia Giudiziaria, per visite ispettive e per la consegna della corrispondenza.

Articolo 4

(Disposizioni per la corresponsione delle indennità)

1. Le modalità di espletamento del servizio di scorta treno dovranno riferirsi ai principi normativi in materia fissati dal D.M. del 30.03.1920, tuttora vigente, adeguate all'avvenuta evoluzione del mondo ferroviario.
2. I prospetti riepilogativi del Compartimento Polfer "Lombardia", ovvero del/i Compartimento/i interessato/i, con il totale delle indennità, saranno inviati entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle copie della contabilità, tabelle e format, in originale e firmati dal Dirigente del Compartimento interessato e verificati dalla Funzione Security Trenord, ovvero secondo modalità di trasmissione elettronica con apposizione di firma digitale, che potrà essere concordata tra l'I.F. ed il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.
3. Le somme dovute per il pagamento delle predette indennità, comprensive delle ritenute obbligatorie di cui al comma 2 dell'art.3 verranno corrisposte da Trenord al Ministero dell'Interno, tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno.

Art. 5

(Calcolo Indennità)

1. L'indennità per la scorta dei treni viene corrisposta dal momento della partenza del treno scortato previsto dall'Orario Ufficiale.
2. L'indennità di scorta treno viene calcolata dalla partenza del treno di andata fino all'arrivo del treno di ritorno, comprendendo il tempo utile per il cambio del treno.



Polizia di Stato

TRENORD

3. La tratta su cui si effettua il servizio di scorta deve essere indicata nella compilazione del format, nel quale verranno inseriti i dati di tutti i treni scortati nella medesima tratta.
4. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa se si superano i 30 minuti si calcola l'ora intera. L'arrotondamento viene fatto sul totale del singolo servizio andata/ritorno.
5. Per ipotesi di contiguità tra scorta diurna e notturna, le frazioni di ora vengono arrotondate con il medesimo principio generale, ad esempio:
1 ora e 20 minuti di scorta diurna pagata euro 3,50/h a cui si aggiunge 1 ora e 30 minuti di scorta notturna, pagata euro 6,00/h fa maturare 1 ora a 3,50 euro più 2 ore a 6,00 euro, per un totale di euro 15,50.
6. Durante i servizi di scorta, in caso di interventi di polizia o altre necessità in emergenza, l'indennità di scorta verrà comunque corrisposta nonostante non sia stato effettuato il servizio per tutta la durata prevista.

Articolo 6

(Adempimenti del Dipartimento e della Specialità)

1. La Specialità, in relazione ai compiti istituzionali di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicura lo svolgimento dei servizi di polizia ferroviaria nell'ambito dei trasporti effettuati sui treni di Trenord. In tale contesto si assume come criterio prioritario quello di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori di Trenord sui treni.
2. Per le finalità esposte, il Dipartimento provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla Polizia Ferroviaria.
3. Il Servizio Polizia Ferroviaria può concorrere, in ordine ai compiti ed alle attività svolti dalla Specialità, alla formazione del personale di Trenord. Contribuirà, altresì, all'istruzione del predetto personale in ordine all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano un ottimale rapporto con gli altri organi di Polizia.



Polizia di Stato

TRENORD

Articolo 7

(Cooperazione nella gestione dei servizi. Comitato Territoriale. Scambi informativi)

1. Per tutte le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio e per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti intercorreranno tra le competenti strutture operative di Trenord ed il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia che, nei casi di particolare rilievo, oltre al normale coordinamento con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, procederà ad informare il Servizio Polizia Ferroviaria.
2. Le richieste di servizi straordinari dovranno comunque essere concordate con il Servizio Polizia Ferroviaria.
3. Viene costituito il "Comitato Territoriale", cui partecipano il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia ed il Direttore della Funzione Security di Trenord – o loro delegati - per l'analisi dei problemi di sicurezza che riguardano i convogli Trenord e delle questioni ad essi connesse. Il Comitato Territoriale si riunirà mensilmente, al fine di condividere le informazioni necessarie per elaborare congiuntamente mirate strategie di contrasto ai fenomeni criminosi verificatisi in ambito ferroviario nonché per pianificare i servizi di scorta treno, in ragione di puntuali analisi svolte sia dal Compartimento Polfer per la Lombardia sia da Trenord.
4. Durante detto Comitato potranno essere analizzate anche le segnalazioni e le correlate proposte fornite al citato Compartimento Polfer dai Compartimenti di Polizia Ferroviaria delle Regioni contermini, circa eventuali criticità riscontrate a bordo dei treni Trenord nelle tratte ferroviarie di competenza. Nel caso in cui dette segnalazioni siano rappresentate da Trenord, le possibili attività da assumere dovranno essere previamente condivise senza ritardo con i Dirigenti dei Compartimenti interessati.
5. Le Parti si impegnano, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, a scambiarsi costantemente, ove occorra, anche al di fuori delle cadenze temporali del Comitato Territoriale, le informazioni disponibili inerenti i fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza a bordo dei treni dell'Impresa Ferroviaria, ivi comprese le mobilità di massa, e su quelli che riguardano ogni altro importante flusso di viaggiatori.



Polizia di Stato

TRENORD

Articolo 8
(Durata e revisioni)

1. La presente Convenzione ha validità 4 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che sarà efficace decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata con raccomandata A/R, senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.
3. Le Parti si impegnano ad esaminare annualmente lo stato di applicazione della Convenzione, apportando per iscritto eventuali rettifiche.
4. Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della scadenza della presente Convenzione per discutere l'eventuale rinnovo della stessa.

Articolo 9
(Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della qualificata solidità finanziaria, Trenord è esonerata dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10
(Rapporti tra le Parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti si svolgeranno tra la Funzione Security di Trenord ed il Servizio Polizia Ferroviaria.
2. Tutte le questioni connesse alle attività operative per l'esecuzione della Convenzione sono demandate per Trenord alla Funzione Security, per il Servizio Polizia Ferroviaria al Compartimento Polizia Ferroviaria "Lombardia".
3. Quanto articolato nella presente Convenzione si intende avere efficacia anche per le attività che saranno svolte sui treni Trenord, dal personale dei



Polizia di Stato

TRENORD


Compartimenti di Polizia Ferroviaria di Piemonte, Emilia Romagna, Verona e Trentino Alto Adige.

Articolo 11
(Clausola di salvaguardia)

Alla scadenza della presente Convenzione, in attesa delle trattative per il rinnovo della stessa, saranno comunque corrisposte le indennità per i servizi resi per ulteriori 6 mesi.

Articolo 12
(Clausola compromissoria)

1. Per qualsiasi controversia compromettibile in arbitri che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso a un preventivo tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una Parte all'altra e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.
2. In difetto di composizione amichevole, qualsiasi controversia compromettibile in arbitri concernente la validità, l'esecuzione, la risoluzione della presente Convenzione sarà risolta, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale composto di tre membri. La Parte che intende instaurare il giudizio arbitrale dovrà contestualmente designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra Parte insieme alla domanda arbitrale. La Parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà nominare un secondo arbitro, entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica dell'attore. I due arbitri così nominati designeranno di comune accordo un terzo arbitro, che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio arbitrale entro trenta giorni successivi alla data della nomina del secondo arbitro. Nel caso in cui la parte convenuta non nomini il secondo arbitro nel periodo stabilito nell'ipotesi in cui i due arbitri come sopra non trovino un accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro il periodo prestabilito, il secondo e/o terzo arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.



Polizia di Stato

TRENORD

3. La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente e la parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successive alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.
4. Gli arbitri decideranno in modo rituale e secondo diritto.
5. La sede dell'arbitrato sarà Milano, nel luogo che sarà stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione è composta di nr. 11 pagine, redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

Milano, 8 novembre 2016

Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
IL DIRETTORE CENTRALE
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato
Roberto Sgalla

Per Trenord S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Cinzia Farisè



CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito Dipartimento) in persona del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dirigente Generale di P.S. dr.ssa Daniela Stradiotto, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, C.F. 80202230859 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

Trenord s.r.l. (di seguito Trenord), Società costituita ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario passeggeri, a committenza pubblica, sull'intero territorio della Regione Lombardia, in persona dell'Amministratore Delegato, dr. Marco Giovanni Piuri, con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, C.F. 06705490966 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione.

di seguito indicate congiuntamente come Parti

PREMESSO CHE

1. la legge del 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 39, comma 1, prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, dirette a fornire servizi specialistici finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica, con la contribuzione degli stessi soggetti, precisando al comma 2 che tale contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi;
2. la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) stabilisce all'articolo 27, comma 2, che le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della




- programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate;
3. il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 1920 stabilisce le Istruzioni sull'ordinamento del servizio di polizia ferroviaria, per la prevenzione e repressione dei reati commessi in ambito ferroviario;
 4. il d.P.R. 11 luglio del 1980, n. 753, stabilisce nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
 5. il d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 4 definisce l'ordinamento degli uffici periferici di Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e di Polizia Postale e delle Comunicazioni, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 6. il d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, individua all'articolo 4, comma 2, le direzioni centrali e gli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, individuando, tra gli altri, la Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
 7. il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1989, definisce l'organizzazione degli uffici di Polizia Ferroviaria e, in particolare, prevede all'articolo 1 che il servizio di polizia ferroviaria ha per scopo la prevenzione e la repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e della incolumità dei cittadini nell'ambito dei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie, sui treni in sosta od in corsa, negli impianti ferroviari ed in ogni loro pertinenza ed in qualunque settore del servizio ferroviario, con la precisazione che a tale servizio provvede il Ministero dell'interno attraverso gli organi centrali e periferici della Polizia Ferroviaria del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 8. il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, concernente la "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", prevede che nel comparto relativo alla "sicurezza ferroviaria" la



Specialità della Polizia Ferroviaria costituisce il punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre Forze di polizia, con la precisazione che alla stessa Specialità è affidato, in via esclusiva, l'espletamento di tutti i compiti di polizia ferroviaria riguardanti la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci;

9. il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 riorganizza l'assetto del Dipartimento della pubblica sicurezza e definisce, tra gli altri, i compiti e l'organizzazione del Servizio Polizia Ferroviaria, che ai sensi dell'articolo 97 provvede al coordinamento, alla direzione, nonché alla pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità della Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato e sviluppa lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità;
10. la direttiva generale emanata l'11 marzo 2020 dal Ministro dell'interno per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2020, individua tra gli obiettivi e gli indirizzi generali l'implementazione dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni;
11. la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sottoscritta il 26 giugno 2017 – da considerarsi disciplina di servizi analoghi – prevede all'articolo 1, comma 2, che la medesima costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre imprese Ferroviarie e che il Dipartimento si impegna ad adeguare i servizi predisposti ai volumi di traffico distinti per tipologia di servizio (lunga percorrenza e trasporto regionale);
12. in data 3 agosto 2009 la Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato S.p.A., Ferrovie Nord Milano S.p.A. (FNM) e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Attuativo per il potenziamento e il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia, nel quale sono stati disciplinati gli elementi essenziali del contratto di servizio;
13. in data 4 agosto 2009 è stato sottoscritto il contratto quadro tra FNM e Trenitalia S.p.A., relativo all'avvio, da parte di tali società, di una partnership



finalizzata alla gestione unitaria ed integrata del “Trasporto Pubblico Locale” ferroviario in Lombardia attraverso una società comune;

14. con detto Contratto Quadro 2009, FNM e Trenitalia S.p.A. hanno tra l’altro regolato le modalità, i termini e le condizioni dell’avvio della partnership, attraverso la partecipazione alla costituita società “Trenitalia – Le NORD s.r.l.”, alla quale sono stati concessi in affitto rispettivamente i rami d’azienda di titolarità di Le NORD e di Trenitalia S.p.A., dedicati allo svolgimento del Trasporto Pubblico Locale, ferroviario, nel territorio della Regione Lombardia;
15. Trenitalia – Le NORD s.r.l. è costituita in data 4 agosto 2009, partecipata da FNM e Trenitalia S.p.A. in misura paritetica;
16. in data 21 ottobre 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto ferroviario, con protocollo n. 0091121, ha rilasciato licenza n. 59, per l’espletamento di servizi di passeggeri per ferrovia, a “Trenitalia – Le NORD” s.r.l.;
17. in data 30 ottobre 2009 sono stati sottoscritti i contratti d’affitto dei rami d’azienda relativi alle titolarità rispettivamente di Le NORD s.r.l. e di Trenitalia S.p.A.;
18. in data 13 novembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Lombardia e Trenitalia S.p.A., da un lato, nonché tra la Regione Lombardia e Le NORD, dall’altro, i contratti di servizio aventi ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario regionale;
19. la società “Trenitalia – Le NORD” ha gestito tutto il Trasporto Pubblico Locale ferroviario in Regione Lombardia per l’intero esercizio 2010 e 2011 sino alla sottoscrizione dell’accordo quadro del 11 marzo 2011 che vede tra l’altro il conferimento dei rami d’azienda da parte di Trenitalia e Le NORD ;
20. con gli atti di conferimento a “Trenitalia – Le NORD” s.r.l. di Le NORD s.r.l. e del ramo Trasporto Pubblico Locale di Trenitalia, stipulati in data 30 aprile 2011 aventi efficacia dal 3 maggio 2011, nonché con successivo atto di fusione di Le NORD s.r.l. in “Trenitalia – Le NORD” s.r.l., viene portato a compimento il progetto di partnership strategica tra FNM e Trenitalia S.p.A.;



21. in pari data viene deliberata la modifica della denominazione sociale da "Trenitalia-Le NORD" in TRENORD s.r.l.;
22. Trenord, a decorrere dal 3 maggio 2011, è la Società di Trasporto Pubblico Locale ferroviario che opera sull'intero territorio della Regione Lombardia. Essa è partecipata da Regione Lombardia per il tramite di FNM S.p.A. e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il tramite di Trenitalia S.p.A.;
23. Trenord, anche in riferimento alle richiamate valutazioni sui flussi dell'utenza ferroviaria, esercita attività di Trasporto Pubblico Locale ferroviario sull'intero territorio della Regione Lombardia ed in particolare:
 - opera su complessivi 1.900 Km di rete ferroviaria;
 - predispone quotidianamente circa 2.300 treni;
 - trasporta quotidianamente oltre 820.000 passeggeri;
24. le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione al fine di incrementare la sicurezza in ambito ferroviario mediante la fornitura da parte della Polizia Ferroviaria di servizi specialistici di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini nell'ambito del trasporto ferroviario con il contributo di Trenord consistente nella fornitura di attrezzature e la corresponsione di indennità al personale impiegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

**Art. 2****(Adempimenti di Trenord)**

1. Trenord, al fine di contribuire a incrementare la sicurezza del trasporto pubblico ferroviario sui propri treni, s'impegna:
 - a) a fornire, previa verifica dei fabbisogni segnalati dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia, le dotazioni tecnologiche necessarie alla gestione ed al potenziamento dei servizi di vigilanza a bordo treno di cui alla presente Convenzione, in particolare consegnando un adeguato numero di telefoni cellulari di servizio GSM-R e provvedendo al pagamento delle relative spese di gestione e dei canoni;
 - b) a concorrere alla formazione e all'addestramento del personale della Polizia Ferroviaria, concordando con il Servizio Polizia Ferroviaria, specifici moduli didattici sulle materie di comune interesse;
 - c) a sottoscrivere una polizza assicurativa, ovvero ad estendere quella già in essere, analogamente a quanto praticato per il proprio personale viaggiante, per il risarcimento dei danni conseguenti ad infortuni professionali subiti dagli operatori della Polizia Ferroviaria impiegati in servizio di vigilanza esclusivamente sui convogli ferroviari di Trenord.

Art. 3**(Corresponsione delle indennità)**

1. Trenord, per i servizi specialistici di vigilanza svolti dalla Polizia Ferroviaria a bordo dei propri treni, s'impegna a corrispondere al personale impiegato un'indennità commisurata a quelle vigenti per servizi analoghi, che già include le ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è così determinata:
 - a) indennità diurna, per servizi effettuati dalle ore 09.00 alle ore 18,00, pari a € 3,50 l'ora ;
 - b) indennità notturna, per i servizi effettuati dalle ore 18.00 alle ore 09.00, pari a € 6,00 l'ora.
3. L'indennità di cui al comma 1, alla quale si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, è corrisposta da Trenord sulla base di un



prospetto mensile dei servizi effettuati, indicante il totale delle indennità da corrispondere, elaborato da ciascuno dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria dai quali dipende il personale impiegato.

4. Il personale della Polizia Ferroviaria prima di intraprendere il servizio di vigilanza è tenuto a informare il capotreno della propria presenza a bordo e a comunicare il proprio PerId e il numero del telefono cellulare fornito da Trenord per essere costantemente contattabile. Ciascun servizio di vigilanza a bordo treno è svolto da un numero massimo di 3 operatori, fatte salve particolari situazioni di necessità nelle quali il numero superiore degli operatori è previamente concordato tra il Servizio Polizia Ferroviaria e Trenord.
5. Nel caso in cui il personale della Polizia Ferroviaria non adempia a quanto previsto al comma 4 il servizio non potrà essere considerato ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.
6. La Polizia Ferroviaria assicura il servizio di vigilanza sui treni di Trenord individuati e condivisi in sede di Comitato Territoriale di cui all'articolo 7, comma 2.
7. In caso di presenza a bordo treno di personale della Polizia Ferroviaria impiegato nello svolgimento di attività non riconducibili alle finalità dei servizi di vigilanza di cui alla presente convenzione, come ad esempio lo svolgimento di autonome indagini di polizia giudiziaria o l'effettuazione di visite ispettive, allo stesso non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 4

(Disposizioni per la corresponsione delle indennità)

1. Le modalità di espletamento del servizio di vigilanza a bordo treno devono conformarsi alle specifiche finalità indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30.03.1920, tenendo conto delle attuali specificità del mondo ferroviario.
2. Il prospetto mensile di cui all'articolo 3, comma 3, è inviato a Trenord in originale e firmato per approvazione dal Dirigente del Compartimento dal quali dipende il personale impiegato, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle tabelle riassuntive e ai resoconti



individuali mensili di cui all'articolo 5, comma 3. Tale documentazione è oggetto di verifica da parte della Funzione Security Trenord. La trasmissione elettronica della documentazione, con apposizione di firma digitale per l'approvazione del Dirigente di Compartimento, potrà essere concordata tra Trenord e il Servizio Polizia Ferroviaria.

3. Le somme dovute per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 1 (inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente) sono corrisposte da Trenord al Ministero dell'interno, tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno.

Art. 5

(Calcolo dell'indennità)

1. L'indennità oraria di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dal momento della partenza del treno prevista dall'Orario Ufficiale.
2. L'indennità è calcolata dalla partenza del treno di andata fino all'arrivo del treno di ritorno e comprende il tempo necessario per il cambio del treno.
3. La tratta su cui è effettuato il servizio di vigilanza deve essere indicata nel resoconto individuale mensile dei servizi effettuati, ove sono riportati il PerId dell'operatore di Polizia Ferroviaria e i dati identificativi dei treni sui quali il servizio è stato svolto.
4. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa a partire da 30 minuti si calcola l'ora per intero. L'arrotondamento è effettuato tenendo conto della durata complessiva del singolo servizio, comprensivo dell'andata e del ritorno.
5. Nel caso in cui il servizio comprenda le fasce orarie diurna e notturna di cui all'articolo 3, comma 2, le frazioni di ora sono arrotondate con riferimento a ciascuna fascia oraria secondo il criterio indicato al comma 4 (ad esempio: 1 ora e 20 minuti di indennità diurna pagata euro 3,50 l'ora, cui si aggiunge 1 ora e 30



minuti di indennità notturna, pagata euro 6,00 l'ora fa maturare rispettivamente 1 ora a 3,50 euro e 2 ore a 6,00 euro, per un totale di euro 15,50).

6. Al personale della Polizia Ferroviaria che nel corso della vigilanza effettua interventi di polizia o comunque connessi con emergenti necessità, che non consentano di svolgere il servizio per tutta la durata prevista, è comunque corrisposta l'indennità secondo l'originaria programmazione del servizio.

Art. 6

(Adempimenti del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, attraverso la Specialità Polizia Ferroviaria, assicura i servizi di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante nell'ambito dei trasporti effettuati sui treni di Trenord.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla Polizia Ferroviaria.
3. Il Dipartimento contribuisce, anche attraverso incontri a livello periferico, alla formazione del personale di Trenord in ordine ai compiti e alle attività svolte dalla Polizia Ferroviaria. La formazione riguarda anche le procedure operative di sicurezza per favorire la collaborazione del personale di Trenord con la Polizia Ferroviaria, cui è affidato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria, e con gli altri organi di polizia. La programmazione della formazione è concordata in sede di Comitato Territoriale di cui all'art. 7, comma 4, sentito il Servizio Polizia Ferroviaria.

Art. 7

(Cooperazione nella gestione dei servizi. Comitato Territoriale. Scambi informativi)

1. Per le questioni connesse alla gestione ordinaria dei servizi di vigilanza a bordo treno e per le richieste di Trenord di effettuare servizi di particolare urgenza, i



rapporti sono mantenuti tra le competenti strutture operative di Trenord e il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

2. Le richieste di servizi straordinari da parte di Trenord sono vagliate preventivamente dal Servizio Polizia Ferroviaria.
3. L'esame delle problematiche di sicurezza riguardanti i convogli di Trenord e delle questioni a esse correlate è svolto in sede di Comitato Territoriale, cui partecipano il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia ed il Direttore della Funzione Security di Trenord, o loro sostituti. Al Comitato Territoriale possono essere chiamati a partecipare anche i Dirigenti dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige – o loro sostituti – quando le questioni da trattare siano riferibili agli ambiti territoriali ricompresi nella competenza di questi. Il Comitato Territoriale si riunisce mensilmente con lo specifico compito di condividere le informazioni necessarie a elaborare mirate strategie di contrasto delle azioni criminose perpetrate a bordo dei treni e per pianificare su quali convogli ferroviari svolgere il servizio di vigilanza, anche alla luce delle puntuali analisi svolte dalla Polizia Ferroviaria e da Trenord.
4. Ove nel Comitato Territoriale siano rappresentate da Trenord problematiche riguardanti le tratte di competenza dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige, le eventuali conseguenti determinazioni dovranno essere previamente condivise con gli stessi.
5. Le Parti, per il raggiungimento del comune obiettivo di conseguire un più elevato livello di sicurezza, s'impegnano a scambiarsi costantemente, ove necessario, anche fuori dal contesto del Comitato Territoriale, le informazioni inerenti ai fenomeni che possano incidere sulla sicurezza a bordo dei treni.

Art. 8

(Durata, integrazioni e modifiche)



1. La presente Convenzione ha validità quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, che ha efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, senza che la controparte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per i servizi di vigilanza effettuati sino alla data di efficacia del recesso.
3. Le Parti s'impegnano a verificare con cadenza annuale lo stato di esecuzione della Convenzione, con la possibilità di concordare, con comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata, eventuali integrazioni o modifiche della stessa.
4. Le Parti s'impegnano ad avviare in tempo utile le trattative per il rinnovo della presente Convenzione prima della scadenza.

Art. 9

(Deposito cauzionale)

1. Tenuto conto della qualificata solidità finanziaria, Trenord è esonerata dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 54, ottavo comma, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Art. 10

(Rapporti tra le Parti)

1. Per l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti sono mantenuti tra la Funzione Security di Trenord e il Servizio Polizia Ferroviaria.
2. Tutte le questioni connesse con le attività operative per l'esecuzione della Convenzione sono demandate per Trenord alla Funzione Security, per Dipartimento al Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia.
3. Quanto previsto dalla presente Convenzione si applica anche ai servizi di vigilanza effettuati a bordo dei treni di Trenord dal personale dei



Compartimenti di Polizia Ferroviaria per il Piemonte, per l'Emilia Romagna e per Verona e il Trentino Alto Adige.

Art. 11

(Clausola di salvaguardia)

1. Alla scadenza della presente Convenzione, nelle more del rinnovo della stessa, per ulteriori sei mesi sono corrisposte le indennità per i servizi di vigilanza comunque forniti.

Art. 12

(Composizione delle controversie)

1. Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, le Parti danno corso ad ogni possibile tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole deve avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata da una Parte all'altra e dovrà risultare da atto firmato digitalmente dalle Parti stesse.
2. In difetto di composizione amichevole la controversia è deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Roma.
3. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esecuzione della presente Convenzione è effettuato conformemente ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 14****(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente Convenzione da parte del Dipartimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli adempimenti previsti dalla Convenzione, il Dipartimento provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Art. 15**(Forma delle comunicazioni)**

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata previste dalla presente Convenzione sono effettuate dalle Parti agli indirizzi che seguono:
 - Dipartimento: dpps.300b.segreteriaserviziopolfer@pecps.interno.it;
 - Trenord: _____

Art. 16**(Entrata in vigore)**

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione, composta di n. 13 pagine, è sottoscritta in forma digitale dalle Parti.

Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
IL DIRETTORE CENTRALE
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato
Daniela Stradiotto

Per Trenord S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Marco Giovanni Piuri